



# CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO

Per gli Operai Agricoli e Florovivaisti  
della Provincia di Pordenone

01/01/2012 - 31/12/2015

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE**  
**per il rinnovo del CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO Operai Agricoli e**  
**Florovivaisti della Provincia di PORDENONE**

Il giorno 27 novembre 2012, presso la sede di Confagricoltura Pordenone, in Pordenone Viale Venezia 113,

fra

le Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Pordenone

- **CONFAGRICOLTURA PORDENONE** rappresentata dal Presidente Piergiovanni Pistoni assistito dal direttore dott. Michele Zanchetta;
- **FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PORDENONE** rappresentata dal Presidente sig. Cesare Bertoia assistito dal vicedirettore rag. Walter Pietro D'Agnolo;
- **C.I.A. di PORDENONE** rappresentata dal Presidente sig. Elio Battistin assistito dal direttore sig. Davide Vignandel;

e

le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori della Provincia di Pordenone

- **FLAI CGIL** rappresentata dal sig. Michelangelo Canciani;
- **FAI CISL** rappresentata dal sig. Andrea Menegoz;
- **UILA UIL** rappresentata dal sig. Pier Paolo Guerra;

richiamato il verbale di accordo regionale del 15 novembre 2012 per il rinnovo dei Contratti Provinciali di Lavoro per gli operai agricoli del Friuli Venezia Giulia, scaduti il 31.12.2011,

**concordano**

nel ratificarne e farne propri i contenuti, di stipulare, con **decorrenza 01.01.2012 e scadenza al 31.12.2015**, fatte salve le singole decorrenze espressamente previste, **il nuovo Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Pordenone**, strutturato in N. 35 Articoli sviluppati su N. 24 pagine, di seguito allegato al presente verbale.

Nota a verbale: le problematiche del lavoro collegate a specificità del lavoro agricolo in provincia di Pordenone andranno trattate al tavolo provinciale o con accordi aziendali.


Fatto, letto ed approvato, le parti sottoscrivono il presente verbale e le 24 (ventiquattro) pagine allegato, tutte parti integranti del verbale di accordo.

Pordenone, 27 novembre 2012

  
CONFAGRICOLTURA PORDENONE  


  
FLAI CGIL di PORDENONE

  
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PORDENONE  


  
FAI CISL di PORDENONE

  
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - PORDENONE  
CIA DI PORDENONE  


  
UILA UIL di PORDENONE

# CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO

per gli operai agricoli e florovivaisti

della Provincia di Pordenone

1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2015

## PRESENTAZIONE

Presso la Sede di Confagricoltura Pordenone, l'anno 2012, il giorno 27 novembre

fra

- la Confagricoltura di Pordenone, rappresentata dal Presidente signor Piergiovanni Pistoni assistito dal direttore dott. Michele Zanchetta;
- la Federazione Provinciale Coldiretti di Pordenone, rappresentata dal Presidente signor Cesare Bertoia assistito dal vicedirettore rag. Walter Pietro D'Agnolo;
- la C.I.A. di Pordenone rappresentata dal Presidente Sig. Elio Battistin assistito dal direttore Sig. Davide Vignandel;

e

- la F.L.A.I. - C.G.I.L., rappresentata dal signor Michelangelo Canciani;
- la F.A.I. - C.I.S.L., rappresentata dal signor Andrea Menegoz;
- la U.I.L.A. - U.I.L., rappresentata dal signor Pier Paolo Guerra;

si e' convenuto di rinnovare il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Pordenone.

Con il rinnovo di questo Contratto Provinciale di lavoro le parti firmatarie riaffermano un modo nuovo nei rapporti sindacali, teso al rispetto totale delle norme contrattuali, nello spirito di rilancio dell'agricoltura provinciale e per un'occupazione stabile e soddisfacente degli addetti.

Esse pertanto s'impegnano di trovarsi in ogni occasione, su richiesta di una delle parti, al massimo livello di responsabilità, affinché si operi ad intese comuni su ogni aspetto dell'Agricoltura provinciale, volte al suo miglioramento, da tradursi in istanze verso le pubbliche autorità ad ogni livello.

In questo contesto di serietà e reciproco impegno affrontano il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro.



1



**Art. 1 - Decorrenza e durata del contratto**

Il presente Contratto Provinciale, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010, ha durata quadriennale e decorre dal 1° gennaio 2012 con scadenza il 31 dicembre 2015. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdetto da una delle Organizzazioni contraenti almeno otto mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Come per il passato le norme operanti nel presente contratto dispiegano la loro efficacia anche nei confronti dei conduttori di aziende floro-vivaistiche, forestali e dei loro operai, di allevamento di qualsiasi specie, nonché di attività affini e connesse con l'agricoltura, dirette alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del codice Civile.

**Art. 2 - Assunzione (integrativo art. 13 C.C.N.L.)**

La individuazione delle fasi lavorative è la seguente:

- a) potatura vite;
- b) potatura frutteti;
- c) raccolta uva;
- d) raccolta frutta;
- e) raccolta prodotti da precisare all'atto dell'assunzione;
- f) aratura, semina e mietitrebbiatura;
- g) sostituzione per malattia o maternità o infortunio o assenza per servizio militare;
- h) irrigazione;
- i) lavoro chioschi;
- l) lavoro viti madri.

Ai lavoratori assunti a tempo determinato, il datore di lavoro dovrà assicurare occupazione per tutti i giorni previsti nel modello UNILAV. Sono fatti salvi i casi di intemperie o forza maggiore indipendenti dalla volontà delle parti o assenza del lavoratore.

**Art. 3 - Periodo di prova (integrativo art. 15 C.C.N.L.)**

Venti giorni lavorativi per gli operai classificati nella 1° Area ( O.T.I. Spec. Super - O.T.I. Spec.).

**Art. 4 - Occupazione giovanile (integrativo art. 16 C.C.N.L.)**

Le parti contraenti affermano che elemento determinante ad un più elevato sviluppo produttivo agricolo anche per il pordenonese, è il ringiovanimento delle forze impegnate nel settore, obiettivo che si realizza anche attraverso l'inserimento di giovani nelle campagne ed in una loro maggiore conoscenza tecnica secondo quanto affermato dalle leggi in proposito.

**Art. 5 - Categorie di operai agricoli (in agg. artt. 21 e 22 C.C.N.L.)**

E' data facoltà all'operaio agricolo che ha titolo di essere inquadrato tra gli operai a tempo indeterminato di rinunciare per iscritto al citato inquadramento e permanere quale operaio agricolo a tempo determinato e ciò solo dopo aver maturato il diritto.

Il datore di lavoro deve comunicare agli Enti competenti l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

**Art. 6 - Trasformazione del rapporto ( in agg. art. 23 C.C.N.L.)**

Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato non spetta agli operai assunti originariamente ai sensi delle lettere b) e c) degli articoli 21 e 22 del C.C.N.L. Le parti approvano gli allegati schemi di assunzione che fanno parte integrante del presente accordo (all.ti 1 e 2)

**Art. 7 - Manodopera migrante (integrativo art. 25 C.C.N.L.)**

 2

B









Considerato che nell'ambito della provincia non si verifica il fenomeno riferito all'art. 25 del C.C.N.L., riguardante la manodopera migrante, ma più spesso un movimento interno di lavoratori, le parti convengono di incontrarsi in occasione delle grandi campagne stagionali, per ricercare la soluzione dei problemi che possono presentarsi nelle singole zone.

**Art. 8 - Classificazione degli operai agricoli e dei lavori (integrativo art. 31 C.C.N.L.)**

Gli operai agricoli si classificano come segue:

Area 1°

Livello a) **Specializzato Super**: sono operai specializzati "super" i lavoratori in possesso di specifiche superiori capacità professionali qualitativamente più elevate dell'operaio "specializzato".

Essi sono:

- Autisti di autotreni;
- Conducenti di mietitrebbia, di macchine raccogli bietole, di vendemmiatrici semoventi automatiche integrali responsabili del mezzo;
- Escavatoristi;
- Trattoristi addetti a mezzi cingolati od a mezzi speciali equipollenti che, responsabili del mezzo, svolgono lavorazioni di sistemazione del terreno. Addetti a macchine speciali. Rientrano altresì tra i mezzi speciali oltre alle apparecchiature denominate "Jumbo", anche altre macchine parimenti complesse semoventi impiegate al di fuori della sistemazione del terreno;
- Lavoratori addetti agli essiccatoi aziendali aventi la capacità e la responsabilità del regolare funzionamento dell'essiccatoio e della condizionatura del prodotto;
- Artigiani specializzati, elettricisti, fabbri, falegnami, meccanici, muratori qualificati con provata esperienza e con piena autonomia;
- Conduttori di caldaie a vapore con patentino;
- Potatori di 1° categoria: si intendono come tali gli operai che per acquisita esperienza tecnico-pratica e per istruzione professionale, conoscendo la vita delle piante dimostrino di saper eseguire, in autonomia, la potatura necessaria da una qualsiasi forma di allevamento di piante da frutto, esclusa la vite, e ciò anche in rapporto alle singole varietà;
- Innestatori di 1° categoria: si intendono come tali gli operai che per acquisita esperienza tecnico-pratica e per istruzione professionale, dimostrino di saper eseguire, in autonomia, tutti i tipi di innesto anche in rapporto alle varie affinità dando buona riuscita nel lavoro;
- Ibridatori e selezionatori di 1° categoria: si intendono come tali gli operai che per acquisita esperienza tecnico-pratica e per istruzione professionale dimostrino di saper eseguire in autonomia tutte le varie fasi di ibridazione e selezione del prodotto e sono in grado di guidare i lavoratori che li coadiuvano nell'esecuzione dei citati lavori;
- Cantiniere responsabile del prodotto e della tenuta e compilazione dei documenti di legge inerenti l'attività vinicola;
- Magazziniere responsabile della merce con tenuta e compilazione dei documenti di carico e scarico prima nota ed emissione di bolletta;
- Addetto con mansioni di responsabilità ed adeguate conoscenze agli impianti di confezionatura latte e caseificio;

 3

B











- Addetti responsabili della fecondazione artificiale dei bovini, suini, equini ed avicunicoli, muniti dove è richiesta della prescritta autorizzazione, capaci di eseguire con autonomia le tre fasi di operazione ricerca calore, raccolta seme e fecondazione;
- Guardiaccia;
- Bovaio addetto a stalle da latte con pluriennale esperienza con capacità di svolgere assistenza nella fecondazione artificiale, nei parti e che abbia la responsabilità della conduzione di moderne sale di mungitura;
- Addetto abituale ed esperto alla macellazione, taglio carni e lavorazione delle stesse;
- Conducenti di automezzi aziendali addetti alla consegna della merce di consumo fuori azienda.

Livello b) **Specializzati**: sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e complesse conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di maggior complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati super.

Essi sono:

- Lavoratori addetti agli essiccatoi aziendali, i conduttori e sorveglianti del funzionamento dell'impianto ed al controllo dell'umidità;
- Potatori di 2° categoria: si intendono come tali gli operai che per esperienza pratica sono in grado di eseguire da soli, dopo aver avuto le istruzioni dal dirigente dell'azienda, la potatura delle piante da frutta, esclusa la vite;
- Innestatori di 2° categoria: si intendono come tali gli operai che per esperienza pratica sono in grado di eseguire da soli, dopo aver ricevuto le istruzioni dal dirigente dell'azienda, l'innesto delle piante da frutto;
- Addetti responsabili di colture orticole: si intendono come tali quegli operai addetti alle colture orticole specializzate, che vengono adibiti nel complesso dei seguenti lavori: preparazione del terreno e successive lavorazioni fino alla raccolta dei prodotti, manutenzione dell'apparato irriguo, lotta contro i parassiti animali e vegetali, sorveglianza e guida dei lavoratori che li coadiuvano nell'esecuzione dei lavori ivi compresi quelli di raccolta, cernita ed imballaggio;
- Autista di autocarri (non agricoli), che richiedano almeno la patente di tipo C;
- Lavoratori addetti alle macchine operatrici;
- Trattoristi: addetti alla manutenzione completa della trattrice come da libretto d'uso e manutenzione, all'esecuzione a regola d'arte di tutte le lavorazioni meccaniche dei terreni e all'impiego della trattrice per gli usi specifici su semplice indicazione, in possesso della patente e capaci di eseguire le prime riparazioni di fortuna;
- Conducenti di automezzi aziendali;
- Bovai mungitori: lavoratori addetti alla custodia, governo e mungitura delle vacche da latte;
- Bovai conducenti di carri unifeed con controllo computerizzato e responsabile del mezzo stesso;
- Bovai e cavallanti che svolgono con continuità mansioni particolari quali: cura podali, influenzali, gastrointestinali, ombelicali, vaccinazioni e decornificazioni;
- Abbattitore di piante ad alto fusto con asce e seghe a motore;
- Preparatore di miscele antiparassitarie, fitopatologiche e diserbanti;
- Addetto impianto lavorazione formaggi ed insaccati.

 4





Area 2°

Livello c) **Qualificati super**: sono operai qualificati super i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di maggior complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati.

Essi sono:

- Manutentore, meccanico, comandato da altro personale;
- Conducenti di macchine semoventi in azienda nei primi due anni dall'assunzione;
- Guardiani con mansioni di guardia giurata;
- Addetto alla miscelatura mangimi composti;
- Addetto alla conduzione di mulini aziendali di notevole capacità;
- Addetto al ritiro frutta;
- Carrellista;
- Selezionatore di piantine forestali;
- Addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (briglie, gabbioni, recinzioni);
- Cavallante.

Livello d) **Qualificati**: sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa.

Essi sono:

- Operai agricoli addetti ai frigoriferi e magazzinieri frutta, alla confezionatura, selezionatura, cernita, pulitura, calibratura, impacco, imballaggio, ingabbatura ed inchiodatura, lavori di incarto, carico e scarico e trasporto a mano della frutta;
- Manzolai ed addetti alla cura e custodia e governo del bestiame da allevamento ed ingrasso;
- Magazzinieri e cantinieri con tenuta di prima nota;
- Guardiani, guardiani notturni, guardiani di stabilimento e custodi;
- Addetto alla potatura, alla archettatura ed alla legatura dei tralci della vite;
- Trattoristi, in possesso di patente, addetti alla guida dei trattori agricoli per i primi due anni dall'assunzione;
- Addetti alla coltivazione e preparazione delle talee della vite portainnesto del tipo "Kober";
- Affila lame;
- Addetti agli impianti di irrigazione nei vivai forestali;
- Addetti agli stands aziendali;
- Addetti agli impianti di imbottigliamento;
- Addetti alla vendita di prodotti agricoli.



B



### Area 3°

Livello e) **Comuni**: sono operai comuni i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali. Sono comunque lavoratori comuni inoltre tutti coloro che non sono compresi nelle categorie dei qualificati e specializzati e che comunque non siano addetti a lavori per i quali si richiedono requisiti e conoscenze tecniche tali da renderli assimilabili ai lavoratori di una delle predette categorie, ancorché nelle stesse espressamente non previsti.

Essi sono:

- Lavoratore generico addetto ai lavori di scasso, vangatura, zappatura, scarico, diradamento di frutticini sulle piante, potatura verde della vite, diradamento di colture cerealicole, bieticole e tabacchicole;
- Addetto al confezionamento della merce per la vendita;
- Addetti alle pulizie dei magazzini, dei piazzali e dei cortili;
- Addetti alla pulizia di fossi e scoli, alla raccolta delle fascine ed a mansioni generiche collaterali degli allevamenti.

Livello f) **90isti**: in tale categoria sono inquadrati i lavoratori che svolgono lavori ordinari che non richiedono specifici requisiti professionali o particolari capacità tecnico pratiche e per la prima volta operano in agricoltura per un massimo di 90 giornate di lavoro effettivo. Nel calcolo delle 90 giornate vanno comprese anche eventuali giornate effettuate per attività di raccolta. L'eventuale superamento delle 90 giornate nel corso del rapporto di lavoro presso aziende dello stesso settore, comporta il riconoscimento della qualifica di operaio comune dalla novantunesima giornata effettivamente lavorata. Il datore di lavoro dovrà richiedere al dipendente una dichiarazione liberatoria attestante il primo inserimento lavorativo nel settore.

Livello g) **Addetti alla raccolta.**

Essi sono:

- Addetti alla raccolta del tabacco allo stato verde, alla raccolta dell'uva, della frutta e di tutti i prodotti.

**Famigli**: si intendono come tali tutti gli operai agricoli che prestano la loro opera e convivono nella azienda dei datori di lavoro (coltivatori diretti, ecc.) assunti anche per periodo stagionale, adibiti ai lavori di campagna, stalle, aia, retribuiti con paga globale dalla quale verrà detratto il controvalore del vitto e alloggio in relazione al singolo trattamento aziendale.

**Capi operai**: sono gli operai che guidano o hanno la responsabilità sul lavoro di altri operai, essi assumono la qualifica di capi operai e saranno retribuiti con la maggiorazione del 6% sul salario contrattuale provinciale del profilo professionale cui appartengono.

Qualora sorgessero nelle singole aziende nuove attività o prestazioni richiedenti una qualifica o specializzazione non prevista dal presente Contratto, le Organizzazioni Sindacali Provinciali, inquadreranno la nuova attività fissando la relativa qualifica o specializzazione.

Le parti contraenti convengono che con il rinnovo del C.P.L. ne sia estesa la validità ai lavoratori del settore florovivaistico, inoltre in sede provinciale vengono individuate le figure professionali nei seguenti settori:

#### Allevamenti Ittici o Valli da Pesca

##### **Specializzati Super:**

Responsabile di pescheria: che pur svolgendo il lavoro manuale con gli altri operai ne ha la responsabilità, il controllo e il coordinamento.

Autista di autotreno.


##### **Specializzati:**

Addetto alla manutenzione degli impianti fissi con autonomia nel lavoro.

Addetto agli impianti di uova avannotteria.

Spremitori e selezionatori in vasca.

Conducente di macchine semoventi e macchine operatrici dopo i due anni di assunzione.





**Qualificati Super:**

Conduttore di imbarcazioni a motore adibiti alla raccolta, controllo ed alimentazione.  
Conducenti di macchine semoventi e di macchine operatrici per i primi due anni di assunzione.  
Responsabile agli impianti di affumicatura del pesce.

**Qualificati:**

Guardiani notturni.  
Addetti all'eviscerazione della trota a mano e alla lavorazione dei filetti e/o trasformazione e/o commercializzazione prodotti ittici.

**Comuni:**

Addetti alla linea di confezionatura o in scatola del pesce.  
Addetti alle pulizie generiche.

**NORME ITTICHE**

**Articolo 1** - Data la particolare natura dell'attività, operai a tempo determinato possono assumersi ai sensi della legge 18.04.62 n° 230 e successive mod. e int., per lavori di breve durata od a carattere saltuario, o per la sostituzione di operai assunti a tempo indeterminato per i quali sussista il diritto di conservazione del posto.

Quando il lavoratore dipendente viene incaricato della custodia degli impianti ittici, tale incarico dovrà risultare da contratto scritto nel quale si precisano compiti, mansioni, e relativo compenso aggiuntivo.

Le organizzazioni concorderanno un contratto-tipo, allegato al presente accordo.

**Articolo 2** - L'indennità di anzianità è pari a 18 (diciotto) giorni per ogni anno di lavoro in peschiera, fino al 30.06.74; dall'01.07.74 in poi l'anzianità è pari a 26 (ventisei) giorni di lavoro in peschiera per ogni anno di servizio.

**Articolo 3** - Per il lavoro che richiede la permanenza abituale in acqua delle mani o dei piedi sarà concessa una maggiorazione del 30% per la durata dello stesso. Le ore di presenza in acqua dovranno essere registrate giornalmente su apposita tabella. Il lavoratore o il datore di lavoro, entro il giorno successivo a quello di effettuazione, deve contestare le eventuali inesattezze dei dati riportati in tabella.

**Articolo 4** - L'Azienda dovrà fornire ai lavoratori stivali e tute idonee.

**Articolo 5** - Gli operai sono retribuiti a mezzo di busta paga, le somme dovute per lavoro in presenza d'acqua di cui all'articolo 3, nonché per lavoro straordinario festivo, ecc., dovranno essere liquidate mensilmente.

**LETTERA DI INCARICO PER LA CUSTODIA DEGLI IMPIANTI ITTICI**

Con la presente si conferma l'incarico di custodia degli impianti ittici dell'azienda ..... che Le viene affidato fiduciarmente in aggiunta alle normali attribuzioni quale dipendente operaio addetto alle peschiere.

Dovrà svolgere detto incarico particolarmente durante il periodo di assenza degli operai dagli impianti ittici ed in particolare dovrà curare che .....(pulizia griglie, ecc...)

Per detto incarico fiduciario riceverà in aggiunta al salario un compenso mensile, per 12 (dodici) mesi l'anno, di €. .... onnicomprensivo, tenuto conto della natura dell'incarico fiduciario, dell'attività discontinua richiesta anche in ore notturne.

Per lo svolgimento dell'attività di custodia l'Azienda mette a disposizione locali adeguati.

L'uso dei locali cessa con la revoca o comunque con la cessazione dell'incarico di custode.

La cessazione del rapporto di lavoro subordinato quale operaio ittico comporta anche la cessazione dell'incarico di custode.


Il custode dovrà riferire al proprietario, o al suo collaboratore, sui fatti accertati durante la custodia, che implicino pericolo per le normali prosecuzioni delle attività aziendali.

Qualora nel corso dell'attività di custodia si verificano situazioni di emergenza, l'attività prestata dal custode verrà retribuita quale lavoro straordinario o notturno, salvo eventuali riposi compensativi, la cui durata sarà pari alle ore effettuate, maggiorate delle percentuali di maggiorazione straordinaria.

Si prega di restituire controfirmata una copia della presente comunicazione per accettazione.

IL DATORE DI LAVORO

IL DIPENDENTE







## Allevamenti Suinicoli

### **Specializzati Super:**

Addetti alla fecondazione, capace di eseguire con autonomia le tre operazioni: ricerca calore, raccolta seme e fecondazione.

Responsabili della sala parto ed operazioni conseguenti (punture, vaccini, denti, code, ecc...).

Addetti abituali ed esperti alla macellazione, taglio carni e lavorazione delle stesse.

Responsabili di manutenzione degli impianti e stabilimenti.

### **Specializzati:**

Addetti manutenzione allevamenti.

### **Qualificati Super:**

Lavoratori addetti al governo e custodia delle scrofe in allevamento suinicolo.

Lavoratori unici in allevamento suinicolo.

Fecondatori che non eseguono le tre fasi ma solo due di esse.

### **Qualificati:**

Lavoratori addetti allo svezzamento, all'allevamento e all'ingrasso dei suini.

Fecondatori che non eseguono le tre fasi ma solo una di esse.

### **Comuni:**

Addetti ai lavori di pulizia ed a mansioni generiche.

## Avicunicoli

### **Specializzati Super:**

Autisti di autotreni esterni aziendali.

Addetti alla costruzioni di impianti avicunicoli.

Responsabili controlli impianti automatici distribuzione alimentare.

Responsabili alle incubatrici con responsabilità del regolare funzionamento delle stesse e dei risultati conseguiti.

Responsabili dell'attività operativa dell' allevamento.

Responsabili addetti alla manutenzione e riparazione con autonomia degli impianti e stabilimenti.

Addetti alla fecondazione di specie avicunicola, che autonomamente sono in grado di svolgere le tre funzioni di ricerca calore, prelievo seme e fecondazione.

### **Specializzati:**

Addetti all'autosessaggio dei polli.

Conducenti di automezzi aziendali interni.

Lavoratori in aziende avicunicole, responsabili della selezione genetica o morfologica presso le aziende specializzate per riproduttori ed incubazione.

### **Qualificati Super :**

Addetti alla miscelatura mangimi composti.

Fecondatori che sanno eseguire due fasi della fecondazione avicunicola.

### **Qualificati:**

Fecondatori che sanno eseguire solo una delle fasi della fecondazione avicunicola.

Addetti alla disinfestazione dello stabilimento.

Addetti alla cura, custodia, governo ed alimentazione anche automatica degli avicunicoli.

Guardiani stabilimento.

### **Comuni:**

Sono i lavoratori capaci di eseguire lavori ordinari che non richiedono requisiti professionali o particolare preparazione tecnico-pratica.


Addetti ai lavori generici.

Addetti alla pulcinaia e allo svezzamento.

Addetti alla manutenzione degli impianti senza autonomia.

Addetti alla distribuzione manuale del mangime.

Addetti alla raccolta uova.



Addetti alla speratura delle uova.  
Addetti all'inscatolamento delle uova.  
Lavoratori responsabili alla classificazione ed imballaggio delle uova.

### Settore Florovivaista

#### **Specializzati Super:**

Sono i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo che consentono loro di eseguire una o più mansioni di maggior complessità quali:

Conduttori patentati di automezzi pesanti per il trasporto.

Conduttori di caldaia a vapore con patente.

Vivaisti specializzati (si intendono per tali gli operai che per acquisita esperienza tecnico-pratica e/o per istruzione professionale dimostrino di saper eseguire in autonomia le varie operazioni di semina di trapianto e sono in grado di guidare i lavoratori che li coadiuvano nell'esecuzione dei citati lavori).

Dendrochirurghi.

#### **Specializzati:**

Vivaisti, giardinieri, potatori, innestatori, ibridatori, preparatori di miscele semplici e composte ( si intendono come tali gli operai che per esperienza pratica sono in grado di eseguire da soli, dopo aver avuto le istruzioni dal dirigente dell'azienda le varie operazioni di cui sono incaricati).

Costruttori e manutentori di serre.

Conduttori di automezzi.

Lavoratori orticoli (si intendono come tali quegli operai addetti alle colture orticole specializzate, che vengono adibiti nel complesso dei seguenti lavori: preparazione del terreno e successive lavorazioni fino alla raccolta dei prodotti, manutenzione dell'apparato irriguo, lotta contro i parassiti animali e vegetali, sorveglianza e guida dei lavoratori che li coadiuvano nell'esecuzione dei lavori ivi compresi quelli di raccolta, cernita ed imballaggio. Detti operai, per esperienza pratica, sono in grado di eseguire da soli, dopo aver ricevuto le istruzioni dal dirigente dell'azienda, le varie operazioni di cui sono incaricati).

#### **Qualificati Super:**

Si intendono come tali i lavoratori che per specifiche conoscenze e capacità professionale sono in grado di eseguire una o più operazioni di maggior complessità dei qualificati.

Spedizionieri.

Addetti agli impianti termici.

Addetti a macchine operatrici, trattoristi nei primi due anni di assunzione.

#### **Qualificati:**

Sono i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo che consentono di eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa quali gli aiuti degli specializzati.

Addetti ai trasporti interni.

Addetti a motozappe e motocoltivatori.

Addetti alla coltivazione delle talee della vite portainnesto di tipo "Kober" o altre.

Preparatori di acqua per concimazione.

Irroratori portatori di lance per trattamenti antiparassitari.

Imballatori.

Trapiantatori di piante adulte con zolla.

#### **Comuni:**

Sono i lavoratori capaci di eseguire solo lavori ordinari che non richiedono specifici requisiti professionali o particolari preparazioni tecnico-pratica.

### Settore frigo

#### **Specializzati Super:**

Responsabili delle celle frigorifere.

#### **Specializzati:**

Autisti e carrellisti con provata esperienza pluriennale.



**Qualificati Super:**

Addetti al ritiro frutta e pesatura carichi.  
Carrellisti.

**Qualificati:**

Addetti alla selezione a mano e automatica della frutta, all'inscatolamento e spedizione.

**Comuni:**

Sono i lavoratori capaci di eseguire solo i lavori ordinari che non richiedono specifici requisiti professionali e particolare preparazione tecnico-pratica.

**Settore Forestale****Specializzati Super:**

Responsabili forestali, vivaisti forestali che guidano i lavoratori.  
Responsabili macchine forestali.  
Autisti di autotreni o camion.  
Falegnami, carpentieri, muratori e meccanici.

**Specializzati:**

Abbattitori di piante ad alto fusto con asce e seghe a motore.  
Accatastatori con elevatore meccanico di materiale forestale.  
Teleferisti con responsabilità di impianto.  
Manovratori di teleferiche e gru a cavo.  
Responsabili di vivaio, vivaisti specializzati.  
Operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzo del patrimonio boschivo e per la ristrutturazione idraulica-forestale.

**Qualificati Super:**

Motoseghisti addetti al taglio di selezione.  
Addetti alla salvaguardia del patrimonio silvo-pastorale.  
Addetti all'allevamento di bestiame e selvaggina.  
Manutentori, meccanici, comandati da altro personale.  
Abbattitori con elevatore meccanico di materiale forestale.  
Selezionatori di piantine forestali.  
Conducenti di macchine forestali semplici e/o semoventi.  
Addetti alle utilizzazioni forestali (taglio allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali).  
Addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (briglie, gabbioni, recinzioni ecc...).

**Qualificati:**

Addetti alle stazioni di carico e scarico delle teleferiche.  
Affila lame.  
Addetti agli impianti di irrigazione nei vivai forestali.

**Comuni:**

Si intendono operai comuni quei lavoratori non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi e che svolgono lavori semplici o generici quali: sramatura, estirpazione di vegetali, messa a dimora di piantine, manovalanza per semplici opere di presidio carico e scarico automezzi, sistemazione del terreno, sarchiatura, ecc....

Scortecciatori ad ascia.  
Preparatori di legna da ardere.  
Addetti alla manutenzione di strade forestali.  
Imballatori di piantine forestali.  
Uso di decespugliatori, levatori di ciocchi, accatastatori di legna a mano.  
Frenatori di teleferica.  
Addetti al concentramento di tronchi.  
Addetti alle motoseghe per siepi.  
Addetti alla semina e messa a dimora delle piantine.

**Settore Fungaie**

**Specializzati Super:**

Responsabili delle apparecchiature tecniche dello stabilimento.

**Specializzati:**

Addetti alla disinfestazione ambiente ai trattamenti con zaino dei funghi.

**Qualificati:**

Addetti alla miscelatura del terreno per i funghi.

Addetti all'incassettamento e alla spedizione.

Addetti all'irrigazione.

Addetti alla raccolta di funghi in grotta.

**Comuni:**

Sono i lavoratori capaci di eseguire solo lavori ordinari che non richiedono specifici requisiti professionali e particolare preparazione tecnico-pratico.

Addetti alla raccolta in stabilimento dei funghi.

**Settore agrituristico****Specializzati super:**

Cuoco diplomato o con titolo di studio professionale che con iniziativa autonoma ed operativa, nell'ambito di indicazioni generali impartitegli dal datore di lavoro o chi per esso, con funzioni di coordinamento e controllo, disciplina tutto il lavoro inerente la cucina e gli approvvigionamenti per la medesima, effettuando direttamente la preparazione dei pasti, essendo anche il responsabile della fase di somministrazione.

Istruttore equestre con patentino, responsabile del maneggio.

Cameriere diplomato o con titolo di studio professionale e di provata esperienza che opera nel servizio della ristorazione con funzioni di coordinatore.

**Specializzati:**

Cameriere diplomato o con titolo di studio professionale e/o di provata esperienza che opera nel servizio della ristorazione.

Istruttore equestre responsabile del maneggio.

**Qualificati super:**

Cuoco senza diploma con responsabilità della cucina.

Cameriere coadiutore.

**Qualificati:**

Aiuto cuoco.

Cameriere.

Addetto al governo degli animali.

**Comuni:**

Generico di cucina.

Lavapiatti.

Addetti alla lavanderia e stireria.

Addetto alla pulizia dei piani.

**Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero:**

Fermo restando quanto previsto dalle norme contrattuali in vigore, constatata la particolare natura dell'attività agrituristica, l'orario di lavoro cui è tenuto il lavoratore viene concordato tra il datore di lavoro e il lavoratore, con apposita specificazione, nella lettera di assunzione. Di comune accordo tra le parti l'orario di lavoro potrà essere successivamente distribuito in maniera diversa.

***Art. 9 - Mansioni dei bovai e cavallanti (in agg. art. 31 C.C.N.L.)***

I bovai sono addetti alla custodia, cura, allevamento e governo del bestiame. Ad essi, sia addetti a stalle modernamente attrezzate che tradizionali, sarà applicato l'orario di lavoro giornaliero tenendo conto del carattere di discontinuità del lavoro stesso.

Ove le mansioni di stalla non assorbano completamente l'orario di lavoro, i bovai o cavallanti, presteranno la differenza delle ore in lavori di campagna.





Gli operai agricoli addetti alla stalla dovranno in ogni caso usufruire di un riposo giornaliero continuativo, come previsto dalle norme vigenti, in coincidenza con le ore notturne.

Il bovaio è tenuto alla custodia notturna del bestiame.

I bovai, i manzolari, cavallanti e comunque gli addetti alla cura, custodia e governo del bestiame, i quali a giudizio dell'agricoltore, non potessero usufruire del riposo settimanale festivo, godranno di un riposo compensativo di ventiquattro ore consecutive a seconda delle esigenze dell'azienda.

#### **Art. 10 - Orario di lavoro (in agg. art. 34 C.C.N.L.)**

L'orario di lavoro ha inizio all'atto della presentazione sul posto di lavoro precedentemente indicato e termina sullo stesso.

L'inizio e la fine del lavoro, nonché il periodo intermedio di riposo, saranno stabiliti secondo le consuetudini locali e secondo le esigenze tecniche dell'Azienda.

Il personale addetto alla cura, custodia, governo e allevamento del bestiame, poiché svolge un lavoro discontinuo o intermittente, è tenuto anche prima e dopo l'orario di lavoro normale di campagna al governo del bestiame.

Così pure per il suddetto personale non ha efficacia la ripartizione mensile dell'orario di lavoro e anche il pomeriggio del sabato sarà lavorativo.

L'orario di lavoro giornaliero per gli addetti ai lavori nocivi (preparazione delle miscele ed irrorazione) comportanti l'impiego di principi attivi di 1° e 2° classe previsti dal D.P.R. n° 1255 del 3.07.68, viene ridotto di due ore e venti minuti giornaliere, opportunamente ripartite, a parità di salario.

Fermo rimanendo il limite di orario, le Aziende ed i lavoratori potranno prevedere anche per le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell'anno, la distribuzione dell'orario settimanale medesimo su cinque giorni.

L'orario di lavoro, ove la durata giornaliera non sia costante nell'arco dell'anno, verrà distribuito prevedendo nei mesi invernali di dicembre, gennaio e febbraio una diminuzione da recuperare negli altri mesi nel rispetto del totale di ore lavorative annue (2028). Tale riduzione sarà riferita a 35 ore settimanali. Dicembre, gennaio, febbraio ore 35 settimanali, gli altri mesi 40 ore settimanali distribuiti in 5 giorni. Le aziende, d'intesa con i lavoratori, potranno altresì disciplinare, nel rispetto delle esigenze aziendali, il lavoro straordinario ed i recuperi.

#### **Art. 11 - Ferie (in agg. art. 36 C.C.N.L.)**

Le aziende ed i lavoratori concorderanno a titolo indicativo il calendario delle ferie entro il 30 aprile di ogni anno.

Su richiesta dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze produttive, le Aziende potranno concedere le ferie in un unico periodo. Tenuto conto di quanto previsto dal CCNL e dal D.L.vo N. 66/2003 circa il godimento delle ferie, le Parti concordano che parte delle stesse potranno essere usufruite entro il mese di agosto dell'anno successivo alla loro maturazione.

#### **Art. 12 - Permessi per corso di recupero scolastico (in agg. artt. 37 e 39 C.C.N.L.)**

Ai lavoratori a tempo determinato che abbiano svolto almeno 51 giorni lavorativi, spetterà analogamente per gli stessi scopi un permesso di sessanta ore retribuite a carico della Cassa Provinciale "Extra-Legem". Con le modalità stabilite per la frequenza dei corsi professionali potranno essere utilizzate le ore previste in aggiunta a quelle stabilite per recupero di corsi scolastici.

#### **Art. 13 - Permessi straordinari e congedi parentali (in agg. art. 38 C.C.N.L.)**

Viene riconosciuto per i lavoratori a tempo indeterminato un giorno di permesso retribuito al padre per la nascita di un figlio.

#### **Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno e festivo (in agg. art. 42 C.C.N.L.)**

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidenti necessità e non dovranno essere perciò di carattere sistematico salvo in caso di regolari turni periodici di lavoro notturno.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione globale sono le seguenti:

Lavoro notturno	50%
Lavoro festivo	50%
Lavoro straordinario festivo	60%
Lavoro notturno festivo	65%

 12











B



Non si fa luogo a cumulo di maggiorazione intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Qualora tra Azienda e lavoratore dipendente si concordi il recupero delle ore straordinarie, al lavoratore stesso spetta il pagamento della maggiorazione come previsto dalle norme contrattuali. Anche la maggiorazione dovuta potrà essere trasformata in riposo.

Limitatamente alle aziende zootecniche, per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 15%.

Limitatamente all'attività agrituristica, per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo ad una maggiorazione del 10%, salvo condizioni di miglior favore in essere.

Il lavoro straordinario dovrà essere liquidato di mese in mese al momento della corresponsione della paga.

#### **Detassazione delle erogazioni legate all'andamento economico dell'impresa**

Le Parti convengono di recepire quanto previsto all'art. 2 del CCNL del 25 maggio 2010 e dagli accordi raggiunti a livello nazionale successivamente, in ordine agli istituti riconducibili, ai sensi della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 emanata dall'Agenzia delle entrate di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ad incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali.

Le imprese, pertanto, applicheranno a favore del personale dipendente, salvo espressa rinuncia, il regime fiscale agevolato di cui al decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile, alle somme erogate ai dipendenti, sempre che le stesse siano riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le Parti convengono di qualificare come erogazioni premiali ai fini predetti, oltre ai premi di produttività, i trattamenti economici erogati per lavoro straordinario, corrisposti anche in via forfettaria, per lavoro notturno e per lavoro a turni. Relativamente al lavoro a turni, coerentemente con quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, la detassazione verrà applicata sull'intero emolumento corrisposto in riferimento alle prestazioni svolte in orario notturno, mentre per quello svolto in orario diurno la detassazione riguarderà la sola maggiorazione

#### ***Art. 15 - Interruzioni - Recuperi (in agg. art. 44 C.C.N.L.)***

Per le giornate intere non lavorate per intemperie o causa di forza maggiore, per le quali viene richiesto l'intervento della Cassa Integrazione non si darà luogo ad alcun recupero.

Per gli operai agricoli nel caso in cui per intemperie o causa di forza maggiore non fosse possibile eseguire in giornata l'intero orario di lavoro normale è ammesso il recupero del tempo perduto nel limite massimo complessivo di ore due al giorno entro i sei giorni successivi all'avvenuta sospensione o interruzione, senza corresponsione di straordinario.

#### ***Art. 16 - Attrezzi di lavoro (integrativo art. 46 C.C.N.L.)***

Ai soli lavoratori a tempo indeterminato il datore di lavoro è tenuto a fornire una tuta all'anno e due agli addetti ai lavori nocivi o in alternativa l'equivalente in denaro.

#### ***Art. 17 - Retribuzione del lavoratore (in agg. art. 49 C.C.N.L.)***

Per gli operai agricoli la retribuzione di norma verrà corrisposta in rate posticipate mensili entro e non oltre dieci giorni dalla fine del mese con possibilità di acconti.


Al fine di semplificare gli elementi descrittivi della busta paga viene istituito il salario contrattuale provinciale che è costituito dai seguenti elementi:

PAGA BASE + CONTINGENZA + E.D.R.

Sono espressamente esclusi dal salario stesso eventuali scatti di anzianità, superminimi ad personam ed eventuali premi aziendali.

La paga per gli O.T.I. è mensilizzata.

TABELLE OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

 13







**OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO TARIFFE SALARIALI DAL 1° NOVEMBRE 2012**

AREA	LIVELLO	QUALIFICA	PAGA BASE	INDENNITA' DI CONTINGENZA	E.D.R.	TOTALE LORDO MENSILE (Salario Contrattuale Provinciale)	SCATTO ANZIANITA'
1	a)	Spec. Super	933,574	516,045	10,329	<b>1.459,948</b>	12,78
	b)	Specializzato	867,520	514,074	10,329	<b>1.391,923</b>	12,50
2	c)	Qual. Super	754,123	511,319	10,329	<b>1.275,771</b>	11,93
	d)	Qualificato	742,914	511,105	10,329	<b>1.264,348</b>	11,36
3	e)	Comune	631,612	507,993	10,329	<b>1.149,934</b>	9,89

Valore giornaliero: si ottiene dividendo il salario mensile per 26.-

Valore ora: si ottiene dividendo il salario mensile per 169.-,

Maggiorazione figura capo opera (6%): Specializzato Super € 87,597 – Specializzato € 83,515 –

Qualificato Super € 76,546

**OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO TARIFFE SALARIALI DAL 1° NOVEMBRE 2012**

AREA	LIV.	QUALIFICA	PAGA BASE	INDENNITA' DI CONTINGENZA	E.D.R.	3° ELEM. 30,44%	TOTALE LORDO (Salario Contrattuale Provinciale)	TRATTENUTA CARICO DIPENDENTE
1	a)	Spec. Super	5,52411	3,05352	0,06112	2,62964	<b>11,26839</b>	9,54%
	b)	Specializzato	5,13325	3,04186	0,06112	2,50711	<b>10,74334</b>	9,54%
2	c)	Qualif. Super	4,46226	3,02556	0,06112	2,29790	<b>9,84684</b>	9,54%
	d)	Qualificato	4,39594	3,02429	0,06112	2,27732	<b>9,75867</b>	9,54%
3	e)	Comune	3,73734	3,00588	0,06112	2,07124	<b>8,87558</b>	9,54%
	f)	Comuni fino a 90 gg. (Salario d'ingresso)	2,28060	3,00588	0,06112	1,62781	<b>6,97541</b>	9,54%
	g)	Addetti alla raccolta *	1,80790	3,00588	0,06112	1,90462	<b>6,77952</b>	9,54%

\* Nella colonna del terzo elemento, l'importo calcolato per gli addetti alla raccolta, è comprensivo del 3° elemento (30,44%) pari a € 1,48392 e del T.F.R. (8,63%) pari a € 0,42070

ORE STRAORDINARIE O.T.D. dall'1.11.2012				T.F.R. O.T.D. IMPORTI ORARI dall'1.11.2012	
QUALIFICA	VALORE ORA	FERIALE 25%	FESTIVO 50%	VALORE ORA	ORA STRAORDINARIA
Spec. Super	<b>11,26839</b>	13,42808	15,58777	0,74552	0,86388
Specializzato	<b>10,74334</b>	12,80240	14,86146	0,71079	0,82362
Qualif. Super	<b>9,84684</b>	11,73408	13,62131	0,65147	0,75489
Qualificato	<b>9,75867</b>	11,62901	13,49935	0,64564	0,74814
Comune	<b>8,87558</b>	10,57667	12,27775	0,58721	0,68043

14

Comune(fino a 90 gg.)	6,97541	8,31231	9,64921	0,46150	0,53476
Ad. raccolta	6,77952	7,99825	9,21697	-	-

**OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO TARIFFE SALARIALI DAL 1° GIUGNO 2013**

AREA	LIVELLO	QUALIFICA	PAGA BASE	INDENNITA' DI CONTINGENZA	E.D.R.	TOTALE LORDO MENSILE (Salario Contrattuale Provinciale)	SCATTO ANZIANITA'
1	a)	Spec. Super	964,757	516,045	10,329	1.491,131	12,78
	b)	Specializzato	897,251	514,074	10,329	1.421,654	12,50
2	c)	Qual. Super	781,373	511,319	10,329	1.303,021	11,93
	d)	Qualificato	769,919	511,105	10,329	1.291,353	11,36
3	e)	Comune	656,174	507,993	10,329	1.174,496	9,89

Valore giornaliero: si ottiene dividendo il salario mensile per 26.-

Valore ora: si ottiene dividendo il salario mensile per 169.-,

Maggiorazione figura capo opera (6%): Specializzato Super € 89,468 – Specializzato € 85,299 – Qualificato Super € 78,181

**OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO TARIFFE SALARIALI DAL 1° GIUGNO 2013**

AREA	LIV.	QUALIFICA	PAGA BASE	INDENNITA' DI CONTINGENZA	E.D.R.	3° ELEM. 30,44%	TOTALE LORDO (Salario Contrattuale Provinciale)	TRATTENUTA CARICO DIPENDENTE
1	a)	Spec. Super	5,70862	3,05352	0,06112	2,68580	11,50906	9,54%
	b)	Specializzato	5,30917	3,04186	0,06112	2,56066	10,97281	9,54%
2	c)	Qualif. Super	4,62350	3,02556	0,06112	2,34698	10,05716	9,54%
	d)	Qualificato	4,55573	3,02429	0,06112	2,32596	9,96710	9,54%
3	e)	Comune	3,88268	3,00588	0,06112	2,11548	9,06516	9,54%
	f)	Comuni fino a 90 gg.(Salario d'ingresso)	2,39482	3,00588	0,06112	1,66258	7,12440	9,54%
	g)	Addetti alla raccolta *	1,91202	3,00588	0,06112	1,94531	6,92433	9,54%

\* Nella colonna del terzo elemento, l'importo calcolato per gli addetti alla raccolta, è comprensivo del 3° elemento (30,44%) pari a € 1,51562 e del T.F.R. (8,63%) pari a € 0,42969

15

ORE STRAORDINARIE O.T.D. dall'1.6.2013				T.F.R. O.T.D. IMPORTI ORARI dall'1.6.2013	
QUALIFICA	VALORE ORA	FERIALE 25%	FESTIVO 50%	VALORE ORA	ORA STRAORDINARIA
Spec. Super	11,50906	13,71488	15,92069	0,76145	0,88233
Specializzato	10,97281	13,07585	15,17889	0,72597	0,84122
Qualif. Super	10,05716	11,98471	13,91225	0,66539	0,77102
Qualificato	9,96710	11,87739	13,78767	0,65943	0,76411
Comune	9,06516	10,80258	12,54000	0,59976	0,69497
Comune(fino a 90 gg.)	7,12440	8,48986	9,85531	0,47136	0,54618
Ad. raccolta	6,92433	8,16909	9,41384	-	-

**Art. 18 - Compensi speciali od accessori ai bovai o cavallanti.**

Per ogni vitello o puledro nato vivo e vitale spetta un compenso di € 3,10 (tre/10).

Il bovaio che ha in consegna vacche in mungitura, ha diritto ad un litro di latte al giorno, senza pagamento e fa parte integrante del salario.

**Art. 19 - Casa, orto e allevamento familiare.**

Il personale di stalla, qualora per sue specifiche mansioni debba risiedere in una abitazione messa a disposizione dall'azienda, questa abitazione dovrà essere adeguata ai bisogni della famiglia rispondendo a sani criteri igienici e dovrà avere nelle vicinanze un orto di superficie non inferiore ai 200 mq.; la famiglia del bovaio ha diritto altresì di allevare per proprio fabbisogno un numero limitato di animali di bassa corte, a condizione che detti allevamenti non rechino danno ai seminati o ai prodotti dell'Azienda; il valore dell'uso dell'abitazione e dell'orto viene fissato in € 2,58 (due/58) mensili per i bovai, da trattenere sulle tariffe di tabella.

Quando facoltativamente l'Azienda concedesse in uso l'abitazione ad un lavoratore a tempo indeterminato, non bovaio, il valore relativo all'uso dell'abitazione è uguale a quello del bovaio.

Il lavoratore cessante dal rapporto di lavoro dovrà per la sera del giorno in cui il rapporto stesso è risolto abbandonare l'Azienda, lasciando liberi l'abitazione e gli annessi di cui gode, di sé e i suoi famigliari e di persone e cose anche interposte.

La famiglia del defunto ha diritto all'uso dell'abitazione occupata o altra corrispondente, per un periodo di tre mesi dall'avvenuto decesso.

**Art. 20 - Trasferte e rimborso spese (in agg. art. 55 C.C.N.L.)**


Gli operai agricoli comandati, come dal C.C.N.L. hanno diritto anche ad una indennità di trasferta di € 0,77 (zero/77) per mezza giornata e € 1,55 (uno/55) per giornata intera.

Rimborsi spese: le spese di trasporto sostenute dal lavoratore per l'impiego del proprio mezzo in occasione di comandi vengono rimborsate con un'indennità chilometrica pari a 2,5/9 del prezzo della benzina. I lavoratori comandati a prestare servizio fuori dall'azienda stessa, che consumano i pasti e/o pernottano fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto ad un rimborso delle spese effettuate previa presentazione di regolari giustificativi a piè di lista. Tali spese non potranno eccedere per i pasti € 10,00 (dieci/00) e per l'alloggio € 40,00 (quaranta/00).-

Indennità di guida: ai lavoratori incaricati a condurre abitualmente mezzi dell'azienda per il trasporto di altri dipendenti, l'impresa riconoscerà un'indennità mensile pari a € 15,00 (quindici/00). Il trasporto dovrà avvenire presso altri sedi di lavoro aziendale.

**Art. 21 - Cottimo e appalto (in agg. art. 56 C.C.N.L.)**

Quando il lavoratore sia retribuito a cottimo, le tariffe relative dovranno essere determinate in modo che al lavoratore di normale capacità sia consentito un guadagno non inferiore al 25% oltre l'insieme della paga

 16













contrattuale. Il relativo contratto, con le indicazioni e modalità di esecuzione, deve intervenire direttamente tra il conduttore o il suo rappresentante ed il lavoratore o i lavoratori interessati.

Per la potatura dei frutteti non si farà luogo all'appalto ove in lista di collocamento esista personale esperto in grado di eseguirlo.

**Art. 22 - Facchinaggio e trasporto in genere a spalla.**

I trasporti ed i movimenti dei prodotti a spalla, delle derrate, dei materiali e dei mezzi strumentali da e per l'Azienda o per conto della stessa, sono riservati all'Azienda che vi provvede con propri mezzi o col proprio personale, la cui retribuzione verrà determinata di volta in volta tra le parti tenendo conto delle particolari condizioni in cui viene effettuato il facchinaggio o il trasporto a spalla.

Le parti potranno far ricorso al cottimo quando la durata delle operazioni di carico e scarico o trasporto superi la mezza giornata.

**Art. 23 - Malattia o infortunio (in agg. art. 60 C.C.N.L.)**

Successivamente al 180esimo giorno l'Azienda conserverà in aspettativa il lavoratore senza retribuzione, maturazione di alcun istituto contrattuale ed oneri previdenziali, fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni, riassumendolo al lavoro, ove il lavoratore a tempo determinato che lo sostituisce non abbia maturato il passaggio a tempo indeterminato.

In tal caso l'Azienda reintegrerà al lavoro anche con altra mansione il lavoratore ammalato, solo quando abbia la possibilità di occuparlo.

**Art. 24 - Integrazione trattamento di malattia, infortunio ed assistenza contrattuale (in agg. art. 62 C.C.N.L.)**

E' costituita una Cassa Integrazione per l'indennità di malattia, infortunio ed assistenza contrattuale e relativo Comitato paritetico di gestione.

A tal fine i datori di lavoro ed i lavoratori agricoli debbono versare un contributo per ogni giornata di lavoro effettivamente accertata a tale titolo.

Ai Comitati di gestione delle Casse Extra-Legem e' demandato il compito di aggiornare le integrazioni del trattamento economico di malattia ed infortunio assicurando comunque i trattamenti minimi previsti dal CCNL.

La misura, l'esazione ed il versamento, la gestione di tali contributi, nonché l'entità integrativa per malattia ed infortunio dei lavoratori vengono fissati e disciplinati con apposito accordo sindacale fra le parti.

Le rappresentanze del Comitato di Gestione vengono designate dalle singole Organizzazioni.

Previo adeguamento nella misura necessaria della contribuzione, attraverso la Cassa Provinciale Extra-Legem, in caso di malattia o di infortunio dell'operaio a tempo indeterminato o determinato, inclusi gli apprendisti, si provvederà ad integrare le quote INPS- INAIL fino alla retribuzione tabellare.

L'integrazione dell'indennità di malattia ed infortunio da parte della Cassa Extra-Legem operai agricoli, verrà erogata successivamente alla presentazione della domanda regolarmente documentata come da modello allegato (all.to 3) e secondo le condizioni riportate nel regolamento predisposto dal Comitato di gestione (all.to 4).

I contributi per la Cassa Provinciale Extra-Legem della Provincia di Pordenone risultano come segue:


Operai a tempo indeterminato e determinato (O.T.I. e O.T.D.)  
(% su salario reale)

		lavoratore	azienda
CAC	0,50	0,30	0,20
MAL	0,60	0,20	0,40
	1,10	0,50	0,60





Le parti si impegnano a modificare eventualmente le aliquote, anche prima della scadenza del contratto, a seconda delle necessità della Cassa.

**Dichiarazione Verbale**

Le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad attuare comunemente e periodicamente azioni comuni nei confronti dell'INPS, locale e nazionale, per sollecitare la corretta e tempestiva erogazione degli assegni famigliari, delle integrazioni salariali e dei trattamenti economici per malattia.

 17

 B

**Art. 25 - Cassa Integrazione (in agg. art. 63 C.C.N.L.)  
(accordo a verbale Cassa Integrazione).**

Le parti si impegnano a discutere a livello sindacale i rilevanti casi di messa in Cassa Integrazione non dovuti a calamità atmosferiche, possibilmente nei termini di presentazione della domanda e comunque prima del loro esame da parte del comitato INPS.

**Art. 26 - Lavori speciali (integrativo art. 66 C.C.N.L.)**

Si considerano lavori speciali per la nocività, rischio, disagio o competenza richiesta e come tali compensati con le maggiorazioni indicate a margine, sull'insieme della del salario contrattuale provinciale con esclusione degli scatti di anzianità, i seguenti:

- 1) lavori di scarico silos chiusi, cioè non a cielo aperto, o a scarico automatico: maggiorazione del 20%
- 2) abbattimento piante ad alto fusto e relativo sbancamento: maggiorazione del 20%
- 3) per chi effettua trattamenti con principi attivi tossici si applicano le norme di legge: maggiorazione del 25%
- 4) irrigazione: maggiorazione del 20%
- 5) espurgo dei canali ed altri lavori in presenza di acqua: maggiorazione del 20%
- 6) tagli in acqua delle erbe palustri: maggiorazione del 20%
- 7) lavori di pulizia delle vasche vinarie: maggiorazione del 20%
- 8) lavori all'interno delle celle frigorifere: maggiorazione del 20%

**Art. 27 - Tutela della salute dei lavoratori (in agg. art. 67 C.C.N.L.)**

E' fatta raccomandazione alle aziende di mettere a disposizione dei lavoratori un ambiente adeguato per le attività del sindacato, del patronato assistenziale, per refettorio nonché di adeguati servizi igienici.

Le aziende con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato dovranno realizzare quanto sopra.

Nel caso di impiego di principi tossici di 1° e 2° classe, l'azienda è tenuta ad informare il lavoratore sulla qualità e classe di appartenenza del prodotto antiparassitario impiegato dando precise istruzioni sulle modalità di impiego.

Ai lavoratori addetti ai lavori nocivi, disagiati e pesanti, le aziende dovranno provvedere all'assegnazione di maschere, occhiali, stivali, tute e grembiuli.

A richiesta del delegato di azienda o su segnalazione delle Organizzazioni Sindacali, al fine di prevenire situazioni in ordine alla salute dei lavoratori, è consentita la possibilità di interventi dell'Istituto di Medicina del Lavoro. Verrà istituito il libretto sanitario, individuale, con visite mediche effettuate dall'Istituto di Medicina preventiva del Lavoro, usufruendo a tale scopo il lavoratore di due mezzogiornate all'anno per visite, retribuite quando effettuate, salvo ulteriori richieste da parte dell'Istituto stesso.

Nei luoghi dove vengono usate sostanze tossiche, allorquando l'Ente sopracitato accerti tassi di tossicità pericolosa per l'organismo umano, verrà vietata la prestazione lavorativa per il numero di ore stabilite dal citato Ente.

Circa le misure necessarie alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in genere ed in particolare alla prevenzione degli stessi nei confronti di lavoratori conducenti trattrici agricole (tettucci protettivi, copricardani, ecc.) si conviene di applicare le norme legislative regolanti il settore.

**Art. 28 - Mensa**

La disponibilità a consentire la organizzazione del servizio di mensa in casi specifici, senza onere per l'azienda, sarà esaminato di volta in volta con l'assistenza delle parti contraenti.

**Art. 29 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato (in agg. art. 72 C.C.N.L.)**

**DICHIARAZIONE A VERBALE SUL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO**





Qualora si verificano i giustificati motivi di licenziamento per cessazione dell'attività aziendale, e trasformazione o cambio di indirizzo coltura e degli allevamenti, nei termini del preavviso contrattuale ne saranno informate le Organizzazioni Sindacali e Datoriali, che si incontreranno per ricercare occupazione dei licenziati nell'ambito della mobilità settoriale ed intersettoriale.

Tale incontro non pregiudica l'efficacia del licenziamento.

**Art. 30 - Norme disciplinari (in agg. art. 75 C.C.N.L.)**

Il presente contratto di lavoro verrà eseguito in buona fede con puntualità e correttezza tanto dagli agricoltori che dai lavoratori.

A questo scopo, salvo ogni diritto sancito dalla legge, ogni infrazione disciplinare potrà essere punita a seconda delle gravità della mancanza nella maniera seguente:

1. multa fino ad un massimo di due ore di paga per il lavoratore che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza, per ritardi, interruzioni o abbandono del lavoro senza giustificato motivo, per lievi danni dovuti a negligenza o colpa ai beni dell'azienda;
2. multa pari ad una giornata di lavoro, o sospensione del lavoro per uguale periodo, nei casi di recidiva o di maggiore gravità delle mancanze di cui al comma precedente.

Gli importi delle multe trattenute che non rappresentino risarcimento ai danni, saranno devolute a beneficio della Cassa Provinciale Integrazione per malattia ed infortunio per lavoratori agricoli.

3. Licenziamento in tronco, senza preavviso, per rissa sul lavoro e condanna definitiva per reati infamanti e dolosi, per recidiva nelle mancanze indicate al punto 2, per altre mancanze gravi (offese, minacce, violenze ecc.) contro il datore di lavoro o chi per esso, tali da non consentire nemmeno in via provvisoria, il proseguimento del normale rapporto di lavoro esistente.

**Art. 31 - Notifica delle infrazioni**

La notifica dei provvedimenti disciplinari sarà fatta al lavoratore ed alla Organizzazione Sindacale entro due giorni dalla avvenuta infrazione a mezzo lettera raccomandata.

**Art. 32 - Casi di forza maggiore**

Nei casi di forza maggiore (mortalità del bestiame, incendi, calamità naturali, ecc.) saranno presi accordi tra il datore di lavoro e il lavoratore con l'intervento delle rispettive Organizzazioni Sindacali in ordine alla prosecuzione del rapporto di lavoro e del relativo trattamento.

**Art. 33 - Quote sindacali per delega (in agg. art. 86 C.C.N.L.)**

Regolamento per la riscossione delle quote sindacali per delega:

1. L'azienda agricola è tenuta a effettuare la ritenuta sul salario dei dipendenti lavoratori per le somme che questi intendono siano devolute, per loro conto, all'organizzazione sindacale prescelta: ciò mediante delega rilasciata dal singolo lavoratore, da redigersi su apposito modello secondo lo schema qui di seguito approvato.
2. La delega ha efficacia dalla data che deve esservi espressamente indicata e la conserva per la durata del rapporto di lavoro, salvo in caso di revoca. Ogni lavoratore ha facoltà di revocare la delega quando lo ritenga opportuno, a tal fine deve darne comunicazione al datore di lavoro e all'organizzazione sindacale cui ha rilasciato la delega a mezzo lettera.
3. La misura mensile di trattenuta è stabilita dalle organizzazioni sindacali e può venire modificata previa lettera di preavviso almeno 15 giorni prima della fine del mese, da trasmettere all'Azienda Agricola. L'Azienda Agricola è autorizzata ad effettuare la ritenuta a carico dei dipendenti che abbiano rilasciato delega, ed è tenuta a trasmettere le somme raccolte rispettivamente alla organizzazione sindacale prescelta dal lavoratore nel seguente modo: *mensilmente, trimestralmente o semestralmente.*



4. L'Azienda Agricola è tenuta a conservare in separati raccoglitori le deleghe rilasciate dagli aderenti, nonché le ricevute dei versamenti effettuati sul c/c dell'organizzazione stessa.  
Le Organizzazioni Sindacali possono, previa comunicazione al datore di lavoro, prendere visione delle deleghe e delle quietanze di versamento effettuate a proprio favore.

Il datore di lavoro deve esibire soltanto la documentazione che riguarda l'Organizzazione richiedente e rifiutarsi di esibire quelle riguardanti altre organizzazioni, al fine di garantire la segretezza prevista dall'art. 26 della Legge n° 300/1970.

Le aziende, previa intesa con le organizzazioni, trasmetteranno con la busta paga ai propri dipendenti non associati le deleghe in bianco per la riscossione dei contributi sindacali, detta operazione verrà effettuata due volte all'anno.

**Art. 34 - Condizioni di miglior favore**

Le norme del presente contratto non modificano le condizioni di miglior favore in essere nelle aziende nei confronti dei lavoratori dipendenti.

**Art. 35 - Deposito di contratto**

Il presente contratto annulla e sostituisce tutti i precedenti contratti provinciali e verrà depositato presso l'Ufficio del Lavoro della Provincia di Pordenone (ex Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione), la Direzione Provinciale del Lavoro e gli Enti Previdenziali interessati (INPS e INAIL).

 20













All. 1

**CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**  
**ex artt. 21 e 22 lett. b) C.C.N.L.**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di .....

**Tra**

Il sig. ...., titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola ....., con sede in ....., via .....  
(datore di lavoro)

**ed**

Il sig. ...., nato a ... , il ..... e residente in ....., via.....

(lavoratore)

si conviene e si stipula quanto segue.

1. Il sig. ... .. assume alle proprie dipendenze il sig. ... .., in qualità di operaio agricolo, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 21 e 22, lett. b) del C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti del 25 giugno 2010.
2. Il rapporto di lavoro ha inizio il ... e termina il ... senza necessità di alcuna disdetta o preavviso.
3. La prestazione lavorativa dovrà essere svolta presumibilmente nei seguenti periodi (e/o fasi lavorative) dell'anno ...:
  - .....
  - .....
  - .....
4. Il datore di lavoro si impegna a far svolgere al lavoratore, nell'arco di 12 mesi, un numero di giornate superiore a 100.
5. Il lavoratore si impegna a garantire la disponibilità a svolgere la propria prestazione negli elencati periodi (e/o fasi lavorative), salvo comprovati casi di impedimento oggettivo. La mancata prestazione nei periodi elencati, senza impedimento oggettivo, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
6. Il sig. ... viene assunto con la qualifica/livello professionale ..., per le svolgimento delle mansioni di ... ..
7. Per quanto concerne il trattamento economico e normativo, si applica la contrattazione collettiva nazionale e provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti.
8. (La retribuzione sarà corrisposta con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato. I ratei di 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità sono proporzionati alle giornate lavorate e rapportati a 312 giorni lavorativi annui.). *N.B.: tale clausola facoltativa potrà essere inserita solo a decorrere dal 1° gennaio 2003*

Il datore di lavoro

Il lavoratore



21

3





All. 2

**CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**  
**ex artt. 21 e 22 lett. c) C.C.N.L.**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di .....

**Tra**

Il sig. ...., titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola ..... , con sede in ....., via .....  
(datore di lavoro)

**ed**

Il sig. ... .., nato a ... , il ..... e residente in ....., via.....  
(lavoratore)

si conviene e si stipula quanto segue.

1. Il sig. ... .. assume alle proprie dipendenze il sig. ... .., in qualità di operaio agricolo, con contratto di lavoro a tempo determinato, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo, ai sensi degli artt. 21 e 22, lett. c) del C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010.
2. Il rapporto di lavoro ha inizio il ... e termina il ... senza necessità di alcuna disdetta o preavviso e si svolge per un numero di giornate pari a ... (indicare un numero di giornate superiore a 180)
3. Il sig. ... viene assunto con la qualifica/livello professionale ..., per le svolgimento delle mansioni di ... ..
4. Per quanto concerne il trattamento economico e normativo, si applica la contrattazione collettiva nazionale e provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti.
5. (La retribuzione sarà corrisposta con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato. I ratei di 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità sono proporzionati alle giornate lavorate e rapportati a 312 giorni lavorativi annui.). *N.B.: tale clausola facoltativa potrà essere inserita solo a decorrere dal 1° gennaio 2003*

Il datore di lavoro

Il lavoratore



22













B

All.to 3

CASSA PROVINCIALE INTEGRAZIONE INDENNITA' MALATTIA-INFORTUNIO LAVORATORI AGRICOLI

Viale Venezia 113 - 33170 Pordenone -tel. 0434/542415 fax 0434/542413

Il lavoratore nato a il domiciliato in Comune di CAP Via n. C.F. recapito telefonico (dati obbligatori)

Preso visione del regolamento della Cassa, richiede: Integrazione indennità per malattia infortunio dichiara che: attualmente è occupato presso l'Az. Agricola:

a tempo indeterminato - qualifica: Comune Qualificato Qualificato Super Specializzato Apprendista Specializzato Super assunto dal scatti maturati n.

PART-TIME - inizio rapporto part-time n° ore settimanali

a tempo determinato - qualifica: Comune Qualificato Qualificato Super Specializzato Specializzato Super

PART-TIME - inizio rapporto part-time n° ore settimanali

Nell'ultimo biennio è stato occupato presso:

Az. Agricola: dal al gg " " : dal al gg

- ALLEGA: PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE EROGATA DALL'INAIL E BUSTA PAGA RELATIVA AL PERIODO DELL'INFORTUNIO. PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE EROGATA DALL'INPS E BUSTA PAGA RELATIVA ALLA MALATTIA SE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (MALATTIA SUPERIORE AI 3 GIORNI) FOTOCOPIA DELLA BUSTA PAGA RELATIVA L'INTERA DURATA DELLA MALATTIA E CERTIFICATI MEDICI SE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (MALATTIA SUPERIORE AI 3 GIORNI) CERTIFICATO MEDICO (o numero del certificato) e FOTOCOPIA DELLA BUSTA PAGA RELATIVI AL PERIODO DELLA MALATTIA (PER MALATTIA INFERIORE o UGUALE A 3 GIORNI PER OPERAI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO)

LA RICHIESTA DOVRA' ESSERE CORRETTAMENTE COMPILATA E CORREDATA DAGLI ALLEGATI RICHIESTI, ALTRIMENTI L'INTESTATA CASSA NON SARA' IN GRADO DI LIQUIDARE LA PRATICA.

Acquisite le informazioni di cui all'art. 10 L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo il D. Lg. vo 196/03, art. 13, esprime, ai sensi degli artt. 11 e 20 L. 675/96, il proprio consenso ai trattamenti dei dati personali forniti alla Cassa che potranno essere comunicati per il pagamento delle prestazioni integrative di malattia e infortunio. Acconsente, inoltre, alla comunicazione dei suoi dati alla Cassa ed al trattamento che da questa viene operato per le suddette finalità. Presta infine esplicito consenso per il trattamento dei dati "sensibili" nell'ambito delle finalità e secondo le modalità indicate nell'informativa. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. Lg. vo. N. 196/03 La legge 675/96, in tema di tutela della persona e della riservatezza dei dati personali, subordina il trattamento dei dati personali alla formazione di un esplicito consenso dell'interessato. I dati personali riguardanti Lei e/o i suoi familiari che ci ha fornito o che ci fornirà vengono utilizzati per il compimento di ogni adempimento previsto da norme civilistiche, previdenziali, fiscali o da altre disposizioni di legge, in riferimento al pagamento delle prestazioni integrative di malattia ed infortunio erogate dalla Cassa. Ai sensi dell'art. 13 lett. f del D. Lg. vo n. 196/03, comunichiamo che il titolare del trattamento è la Cassa Extra-Legem con sede in Viale Venezia n. 113 - Pordenone, mentre il responsabile del trattamento è il Presidente della suddetta. IL COMITATO

Firma del Lavoratore

Data

Handwritten signatures and a date '23' at the bottom of the page.

## ATTIVITA' ASSISTENZIALE A FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI DELLA CASSA PROVINCIALE INTEGRAZIONE MALATTIA E INFORTUNIO DI PORDENONE

### Requisiti generali per il diritto alle prestazioni:

- Essere occupati come Operai a Tempo Indeterminato (O.T.I.) o a Tempo Determinato (O.T.D.), presso aziende con sede in provincia di Pordenone, in regola con il versamento dei contributi alla data dell'evento che dà luogo alla prestazione.
- Se OTD: aver prestato almeno 51 giornate di lavoro nel corso dell'anno precedente la richiesta della prestazione. Qualora nell'anno solare precedente non risulti l'iscrizione negli elenchi, oppure risulti l'iscrizione per un periodo inferiore a 51 giornate, il diritto alle prestazioni può essere riconosciuto dietro presentazione del certificato d'iscrizione d'urgenza attestante il raggiungimento del predetto minimo lavorativo nello stesso anno in cui è insorta la malattia.

### Competenze:

L'onere della prestazione è a carico della Cassa Extra-Legem nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento.

### Modalità di presentazione delle domande:

Tutte le domande devono essere presentate su appositi moduli, predisposti dalla Cassa Extra-Legem, da richiedere ad uno dei seguenti Enti:

- alla Confagricoltura Pordenone
- alla Federazione Prov.le Coldiretti di Pordenone
- alla C. I.A. di Pordenone
- alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori:
  - FLAI - CGIL
  - FAI - CISL
  - UILA - UIL

### Esame delle richieste di assistenza e ricorsi per negata prestazione:

L'esame delle richieste compete al Comitato di Gestione della Cassa Extra-Legem a suo insindacabile giudizio.

### Malattia ed Infortunio:

Integrazione fino al 100% del salario tabellare per gli operai a tempo determinato e fino al 100% del salario tabellare tenendo conto degli scatti di anzianità per gli operai a tempo indeterminato, a norma dell'art. 24 del vigente Contratto Provinciale di Lavoro.

La richiesta deve essere presentata entro 60 gg dalla corresponsione dell'indennità, versata dagli istituti INPS e INAIL o anticipata dal datore di lavoro, allegando copia del prospetto di liquidazione o della busta paga. Ovvero entro 60 gg. dalla ripresa dell'attività lavorativa, in caso di infortunio o malattia pari o inferiore a giorni 3, allegando in questo caso copia del certificato medico, busta paga e copia attestazione invio certificato medico all'INPS.

### Sussidi Straordinari

Vengono erogati eccezionalmente per assistere operai e le loro famiglie venutesi a trovare in precarie condizioni economiche anche in seguito ad eventi imprevedibili nel perdurare di malattie bisognosi di interventi solidaristici dovuti a condizioni di disagio. Sono tenute in maggior considerazione le domande relative ad eventi per i quali non è previsto l'intervento di altri enti.

 24

